



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808466  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

### COMUNICATO UFFICIALE N° 154 TFT 10

### DEL 14 NOVEMBRE 2017

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia presc.r.itto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI Collegio 1

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Antonino Giannotta, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 14 novembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 616/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. TUSA

Sig. PAOLO ROSARIO PRINZI (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Tusa)

Sigg. Carmelo Foti e Francesco Perez, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato 3<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 21/09/2017 proc. 2200/1295 pf 16-17 GC/CS/Im, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Tusa;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di giorni quindici a carico del tesserato deferito sig. Paolo Rosario Prinzi;
- squalifica per due giornate a carico del calciatore Francesco Perez e di una giornata a carico del calciatore Carmelo Foti.
- Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori sin dall'inizio della stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretutto dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal dec.r.eto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

- Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
- l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D.Tusa;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di giorni quindici a carico del sig. Paolo Rosario Prinzi;

- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Carmelo Foti e Francesco Perez già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 617/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA

Sig. NICOLA SCRIMA (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. S.C. Messina)

Sigg. Gianluca D'Agostino, Antonino De Tommasi, Francesco Ferrara, Davide La Fauci, Paolo Maggio, Santi Molonia, Giovanni Scotto, Nicola Spuria, Antonino Tomasello, Antonino Vento, Simone Cucinotta, Daniele Longo, Andrea Natale, Giovanni Princiotta, Giacomo Russo, Francesco Morgante, Carmelo Papale Francesco Mantarro, Giuseppe Sturiale, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato 1<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/10/2017 proc. 2539/1209 pf 16-17 GC/CS/Im, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, hanno fatto pervenire documenti (certificazioni mediche) a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Sporting Club Messina;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Nicola Scrima;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Gianluca D'Agostino, Antonino De Tommasi, Francesco Ferrara, Davide La Fauci, Paolo Maggio, Santi Molonia, Giovanni Scotto, Nicola Spuria, Antonino Tomasello, Antonino Vento, Simone Cucinotta, Daniele Longo, Andrea Natale, Giovanni Princiotta, Giacomo Russo, Francesco Morgante, Carmelo Papale Francesco Mantarro, Giuseppe Sturiale.
- Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite ad eccezione dei sig.ri Molonia Santi e De Tommasi Antonino (i relativi certificati medici risultano rilasciati rispettivamente in data 17/09/2015 e 25/09/2015) mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori sin dall'inizio della stagione sportiva 2015/2016 ( i certificati medici prodotti risultano rilasciati tra il novembre 2015 ed il febbraio 2016), che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal dec.r.eto 15/02/1982 del Ministero*

della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000". (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).  
P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito i calciatori Molonia Santi e De Tommasi Antonino e dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.D. Sporting Club Messina;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Nicola Scrima;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Gianluca D'Agostino, Francesco Ferrara, Davide La Fauci, Paolo Maggio, Giovanni Scotto, Nicola Spuria, Antonino Tomasello, Antonino Vento, Simone Cucinotta, Daniele Longo, Andrea Natale, Giovanni Princiotta, Giacomo Russo, Francesco Morgante, Carmelo Papale Francesco Mantarro, Giuseppe Sturiale già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 618/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. ATLETICO ARAGONA

Sig. FRANCESCO TIRONE (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Atletico Aragona)

Sigg. Angelo Carapezza, Angelo Cipolla, Luigi Galluzzo, Marco Greco, Simone Greco, Giovanni Latino, Luigi Licata, Fabrizio Platamone, Giovanni Giorgio Vella, Giovanni Trupia, Davide Gueli, Davide Preite, Luca Fragapane, Mario Meta, Giuseppe Casavola, Giovanni Castellana, Riccardo Terrasi, Hamed Bellouch, Angelo Caccia, Salvatore Burgio, Youssef Marqoum, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato 2<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 27/09/2017 proc. 2274/4 pfi17-18 GC/CS/Im, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 450,00 a carico della società A.S.D. Atletico Aragona;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Francesco Tirone;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Angelo Carapezza, Angelo Cipolla, Luigi Galluzzo, Marco Greco, Simone Greco, Giovanni Latino, Luigi Licata, Fabrizio Platamone, Giovanni Giorgio Vella, Giovanni Trupia, Davide Gueli, Davide Preite, Luca Fragapane, Mario Meta, Giuseppe Casavola, Giovanni Castellana, Riccardo Terrasi, Hamed Bellouch, Angelo Caccia, Salvatore Burgio, Youssef Marqoum.
- Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori sin dall'inizio della stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti

societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal dec.r.eto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a carico della società A.S.D.Atlético Aragona;

- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Francesco Tirone;

- l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Angelo Carapezza, Angelo Cipolla, Luigi Galluzzo, Marco Greco, Simone Greco, Giovanni Latino, Luigi Licata, Fabrizio Platamone, Giovanni Giorgio Vella, Giovanni Trupia, Davide Gueli, Davide Preite, Luca Fracapane, Mario Meta, Giuseppe Casavola, Giovanni Castellana, Riccardo Terrasi, Hamed Bellouch, Angelo Caciccia, Salvatore Burgio, Youssef Marqoum.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

## Collegio 2

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall’Avv. Francesco Giarrusso, Presidente f.f., dall’ Avv. Antonino Giannotta, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l’ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell’Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 14 novembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

### **Procedimento 06/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIULIO D’ALI’ SOLINA (Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. Cinque Torri Trapani);

Sig. MARCO MESSINA (Presidente, all’epoca dei fatti, della A.S.D. Polisportiva Alqamah F.C.)

Sig. GERARDO GRASSOTTI (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Cinque Torri Trapani)

Sig. CLAUDIO SPEZIA (calciatore, tesserato all’epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Cinque Torri Trapani)

A.S.D. CINQUE TORRI TRAPANI

A.S.D. POLISPORTIVA ALQAMAH F.C.

Con nota 2251/1173 pfi16-17 CS/sds del 25/09/2017, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, e più precisamente:

Il sig. Giulio D’Alì Solina, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Cinque Torri Trapani, per rispondere della violazione di cui all’art.1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere dissimulato in data 13/12/2016 il trasferimento dei calciatori Grassotti Gerardo e Spezia Claudio dalla Società Cinque Torri Trapani alla

Società Polisportiva Alqamah F.C., la quale, in data 15/12/2016, trasferiva in prestito gli stessi calciatori alla suddetta A.S.D. Cinque Torri Trapani, al solo fine di consentire ai predetti calciatori di potere scontare la squalifica per una giornata e partecipare alla gara Cinque Torri Trapani/F.C. Gattopardo del 18/12/2016, valevole per il campionato di Promozione, Girone A, del C.R. Sicilia;

Il sig. Marco Messina, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Soc. A.S.D. Polisportiva Alqamah F.C., per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere dissimulato in data 13/12/2016 il trasferimento dei calciatori Grassotti Gerardo e Spezia Claudio dalla Società Cinque Torri Trapani alla Società Polisportiva Alqamah F.C., la quale in data 15/12/2016 trasferiva in prestito gli stessi calciatori alla suddetta Cinque Torri Trapani, al solo fine di consentire ai predetti calciatori di potere scontare la squalifica per una giornata e partecipare alla gara Cinque Torri Trapani/F.C. Gattopardo del 18/12/2016, valvole per il campionato di Promozione, Girone A, del C.R. Sicilia;

Il sig. Gerardo Grassotti, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Cinque Torri Trapani, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per avere accettato, in data 13/12/2016 il trasferimento dalla Società Cinque Torri Trapani alla Società Polisportiva Alqamah F.C. ed il conseguente trasferimento in prestito, in data 15/12/2016, da quest'ultima società alla società Cinque Torri Trapani, al solo fine di potere aggirare e scontare la squalifica per una giornata e partecipare alla gara Cinque Torri Trapani/F.C. Gattopardo del 18/12/2016, valevole per il campionato di Promozione, Girone A, del C.R. Sicilia;

Il sig. Claudio Spezia, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Cinque Torri Trapani, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per avere accettato, in data 13.12.2016 il trasferimento dalla Società Cinque Torri Trapani alla Società Polisportiva Alqamah F.C. ed il conseguente trasferimento in prestito, in data 15.12.2016, da quest'ultima società alla società Cinque Torri Trapani, al solo fine di potere aggirare e scontare la squalifica per una giornata e partecipare alla gara Cinque Torri Trapani/F.C. Gattopardo del 18.12.2016, valevole per il campionato di Promozione Girone A, del C.R. Sicilia;

La A.S.D. Cinque Torri Trapani, per rispondere ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva delle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati, come sopra descritte;

La A.S.D. Polisportiva Alqamah F.C. per rispondere ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva delle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati, come sopra descritte.

All'udienza dibattimentale odierna, è comparso per i deferiti il loro difensore il quale, ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti e, in subordine, il minimo edittale.

Lo stesso difensore, giusta delega orale dell'Avv. Angelo Gruppuso, difensore del Sig. Massimo Messina n.q. di Presidente della Pol. Alqamah F.C. e del deferito Sig. Marco Messina di cui chiede il proscioglimento in quanto non più presidente della predetta società alla data dei fatti. Inoltre, per la società deferita, si associa alle difese già adottate dalla A.S.D. Cinque Torri Trapani.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l'applicazione dell'inibizione per mesi sei a carico del sig. Giulio D'Alì Solina, dell'inibizione per mesi sei a carico del sig. Marco Messina, la squalifica per n. sei gare ciascuno a carico dei sigg. Gerardo Grassotti e Claudio Spezia, l'ammenda di € seicento/00 a carico della A.S.D. Cinque Torri Trapani e l'ammenda di € trecento/00 a carico della A.S.D. Polisportiva Alqamah F.C., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto ai propri Presidenti ed ai propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente, fatti gli opportuni approfondimenti attraverso il sistema informatico della F.I.G.C., accerta che al momento della commissione dei fatti presidente della Pol. Alqamah F.C. era il sig. Massimo Messina (con decorrenza 08/11/2016) e non il sig. Marco Messina che, conseguentemente, deve essere prosciolto da ogni addebito.

Nel merito rileva che quanto contestato in punto di fatto ai deferiti risulta provato non solo dai documenti acquisiti dalla Procura Federale in sede di indagini e da questo Tribunale, ma anche dalle stesse dichiarazioni rese dal sig. Giulio D'Alì Solina e dal sig. Claudio Spezia nelle loro memorie difensive inviate alla Procura Federale e sostanzialmente confermate dalla memoria depositata dall'odierno difensore.

In particolare il sig. Giulio D'Alì Solina, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Cinque Torri Trapani in data 13 dicembre 2016 sottoscriveva, unitamente al sig. Massimo Messina ed ai sig.ri Gerardo Grassotti e Spezia Claudio (calciatori tesserati per la A.S.D. Cinque Torri Trapani) i moduli relativi ai trasferimenti di questi ultimi dalla A.S.D. Cinque Torri Trapani alla A.S.D. Polisportiva Alqamah F.C., società quest'ultima militante nel campionato di 2° Cat., al fine di fare scontare ai predetti giocatori, durante il turno infrasettimanale che avrebbe giocato la A.S.D. Alqamah F.C., la squalifica automatica per una giornata in ragione della loro espulsione avvenuta nel corso della gara disputata il giorno 11.12.2016 (vedi C.U. n. 202 del 14/12/2016), con la conseguenza che una volta ritrasferiti in prestito dalla Polisportiva Alqamah alla A.S.D. Cinque Torri Trapani gli stessi hanno potuto disputare la successiva gara giocata dalla A.S.D. Cinque Torri Trapani in data 18/12/2016 contro la F.C. Gattopardo.

Peraltro appare del tutto inverosimile la ricostruzione fattane dagli odierni deferiti avallata dal sig. Alessandro Bevilacqua con una dichiarazione che non può trovare ingresso nel presente procedimento in quanto dette circostanze si sarebbero potute provare attraverso la prova testimoniale.

In punto di diritto si osserva che è destituita di fondamento l'eccezione sollevata dalla A.S.D. Cinque Torri Trapani nella propria memoria difensiva circa l'esistenza di un giudicato esterno nascente dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale che ebbe a decidere, rigettandolo, il reclamo della F.C. Gattopardo che aveva denunciato la posizione irregolare dei calciatori Grassotti e Spezia. Infatti secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (peraltro non coglie esattamente nel segno il richiamo alla sentenza n.13916/2006 in quanto relativa a materia tributaria) tale eccezione trova applicazione ove vi sia, tra i due giudizi, coincidenza sia con la causa petendi sia con il petitum, cosa che non ricorre nel caso in esame in quanto qui non si discute della posizione regolare dei calciatori già scrutinata dal Giudice Sportivo Territoriale, ma si discute se la triangolazione messa in atto dalla A.S.D. Cinque Torri Trapani, con la compiacenza della Polisportiva Alqamah F.C. e dei calciatori Grassotti e Spezia, abbia violato *"il principio di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"* sancito dal comma 1 dell'art. 1 bis del C.G.S.

Ciò posto, è pacifico sia nella giurisprudenza endofederale che in quella di legittimità del C.O.N.I. che in subiecta materia il sistema delineato dall'art. 22 commi da 2 a 6 del C.G.S. è un sistema *"rigido"* nel senso che la società non ha margini di scelta circa la competizione in cui fare scontare la sanzione inflitta al calciatore e ciò al fine di eliminare incertezze o elusioni ed assicurarne, conseguentemente, la giusta afflittività (ex plurimis Collegio di Garanzia dello Sport dec. 35/2017, Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. dec. 12/2012)

Ora è evidente che con la denunciata triangolazione la A.S.D. Cinque Torri Trapani ha inteso eludere il principio di afflittività della sanzione utilizzando un procedimento di per sé legittimo quale il trasferimento dei calciatori ad altra società, ma ciò che è risultato e risulta

illegittimo è che la causa concreta negoziale non era quella propria dell'atto posto in essere ma bensì altra ed in frode alla legge (ex art. 1344 c.c.) e cioè quella di non fare scontare la sanzione inflitta ai suoi calciatori nei modi e nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 22 commi 2 e 3 e 45 comma 2 del C.G.S. così da potersi presentare alla gara successiva con la migliore formazione possibile.

Ciò trova conforto anche nella circostanza che i predetti calciatori, rimasti in prestito alla A.S.D. Cinque Torre Trapani fino al termine della stagione sportiva, una volta, a vario titolo, svincolati dalla Polisportiva Alqamah F.C. si sono ritesserati per la A.S.D. Cinque Torri Trapani.

Da quanto sopra ne consegue che tutti i deferiti, ad eccezione del sig. Marco Messina, sono da ritenersi responsabili della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. loro contestata.

Le Società deferite devono, infine, ritenersi responsabili ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per i fatti rispettivamente ascritti ai propri Presidenti ed ai propri tesserati.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da ogni addebito il sig. Marco Messina e dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del sig. Giulio D'Alì Solina mesi due di inibizione;

a carico dei sigg. Spezia Claudio e Grassotti Gerardo la squalifica per due gare ciascuno;

a carico della A.S.D. Cinque Torri Trapani l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

a carico della Pol. Alqamah F.C. l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Dispone rimettersi gli atti del procedimento alla Procura Federale per le determinazioni di competenza relativamente alla posizione del sig. Massimo Messina.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 14 novembre 2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**